



Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Ufficio del Procuratore

ORDINE DI SERVIZIO DEL PROCURATORE N. 11/2021

F.A.Q. RELATIVE ALLE PROCEDURE DELL'UFFICIO CONSEGUENTI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PORTALE PDP

Il Procuratore della Repubblica,

rilevato che:

- l'art. 24, co. 1, d.lgs. 137/20 ha disposto che "il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico";
- l'art. 24, co. 2, d.lgs. 137/20 disponeva poi, inoltre, che "con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1";
- il Decreto 13 gennaio 2021, rubricato "Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha dato esecuzione a questa previsione disponendo che "negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia";
- la implementazione del portale PDP comporta la modifica di alcune procedure seguite dall'ufficio;
- la segreteria centrale ha evidenziato per le vie brevi le questioni più frequenti emerse nella applicazione immediata dell'utilizzo del portale;
- occorre dare una risposta a tali questioni e, per rendere più immediate le soluzioni da dare nelle prassi applicative, si ritiene opportuno provvedere non in forma discorsiva, ma in quello della risposta a domanda;

sentito, ex art. 4, co. 7, della Circolare CSM P20909/16, il magistrato di riferimento per l'innovazione e l'informatica;

DISPONE

che le procedure dell'ufficio si uniformino a quanto segue:



Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Ufficio del Procuratore

Questione posta:	Indicazione sulla procedura da seguire:
Devono essere ricevute querele depositate dal difensore allo sportello, o via pec, ante apertura del procedimento penale?	No, devono essere depositate attraverso il PDP
Devono essere ricevute querele depositate dal difensore allo sportello, o via pec, nel corso di procedimento penale già aperto per effetto di precedente querela o c.n.r.?	No, devono essere depositate attraverso il PDP
Devono essere ricevute nomine difensive depositate allo sportello, o via pec, dopo la definizione del procedimento penale, al solo fine di aver titolo per estrarre copia atti dall'archivio?	Sì, il PDP copre allo stato solo gli atti difensivi depositati nel corso delle indagini preliminari. Quindi, il deposito di una nomina a procedimento esaurito, finalizzata solo ad aver titolo per chiedere copia atti, segue i canali tradizionali.
Devono essere ricevute nomine difensive depositate allo sportello o via pec, in corso di procedimento da compagnia assicurativa (o da agente o incaricato della stessa), al solo fine di aver titolo per estrarre copia atti per la liquidazione del danno?	Sì, il PDP copre solo gli atti difensivi depositati dai difensori delle parti processuali. Quindi, il deposito di una nomina al solo fine di aver titolo per chiedere copia atti per conto di un soggetto, che non è parte del processo ma è solo interessato ad esso per una procedura amministrativa o civile che corre parallela, segue i canali tradizionali.
Devono essere ricevute nomine difensive depositate allo sportello, o via pec, in corso di procedimento da difensore che non conosce il numero di fascicolo e deposita la nomina proprio per saperlo?	Le possibilità che si presentano sono tre: ① Il difensore vuole conoscere il numero del procedimento ed allega nomina fiduciaria ex art. 96, co. 2, secondo periodo, c.p.p. (ovvero nomina resa nelle mani del difensore) → Il difensore seguirà la procedura dell'art. 335 c.p.p., che nella organizzazione di questa Procura della Repubblica è attribuita all'ufficio casellario. ② Il difensore vuole conoscere il numero del procedimento ed allega nomina fiduciaria ex art. 96, co. 2, primo periodo, c.p.p. o d'ufficio ex art. 97, co. 3, c.p.p. rese entrambe alla polizia giudiziaria a favore dello stesso difensore istante → La segreteria centrale può dare la informazione sul numero al difensore, ma non può ricevere la eventuale nomina fiduciaria ex art. 96, co. 2, secondo periodo, c.p.p. (ovvero nomina resa nelle mani del difensore) che il difensore intendesse



Procura Distrettuale della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Trento

Ufficio del Procuratore

	<p>depositare. Tale ulteriore nomina deve essere depositata attraverso il PDP utilizzando il canale "deposito atti da avvocati".</p> <p>③ Il difensore vuole conoscere il numero del procedimento ed allega, oltre alla nomina fiduciaria ex art. 96, co. 2, secondo periodo, c.p.p. (ovvero nomina resa nelle mani del difensore), anche nomina d'ufficio ex art. 97, co. 3, c.p.p. resa alla polizia giudiziaria a favore di un difensore diverso da sè → In tal caso occorrerà distinguere. Allo sportello la segreteria centrale non darà alcuna informazione sul numero del procedimento e non riceverà il deposito di alcuna nomina. Però, per venire incontro ai difensori ed evitare loro di passare anche in questo caso attraverso il 335 c.p.p., si dispone che, qualora la richiesta pervenga via pec all'indirizzo segreteria.centrale.procura.trento@giustiziacert.it allegando gli atti sopra indicati (copia nomina al difensore d'ufficio e copia di nomina fiduciaria resa nelle proprie mani), la segreteria centrale darà la informazione sul numero al difensore, ma non potrà ricevere la nomina fiduciaria, che si intenderà ricevuta al solo fine di fornire la informazione sul numero del procedimento. Nel caso in cui scelga questa procedura il difensore si impegna poi a perfezionare la procedura di nomina attraverso il PDP utilizzando il canale "deposito atti da avvocati".</p>
Devono essere ricevute nomine difensive depositate allo sportello, o via pec, in corso di procedimento da difensore della persona offesa?	NO, devono essere depositate attraverso PDP. Il portale è stato implementato e sono stati aggiunti campi per il deposito delle nomine della persona offesa, del responsabile civile e del civilmente obbligato
Devono essere ricevute nomine difensive depositate allo sportello, o via pec, per un procedimento c.d. 21bis (giudice di pace)?	Sì, il PDP copre allo stato solo gli atti difensivi dei procedimenti dei c.d. modelli 21 e 44, non i procedimenti del giudice di pace.
Devono essere ricevute memorie ed istanze difensive depositate allo sportello, o via pec, in corso di indagini preliminari (in fase diversa dal 415bis o dal 408 c.p.p.)?	Le memorie ed istanze depositate dal difensore in corso di indagini preliminari, in fase diversa da 415bis e 408 c.p.p. (ad es., per sostituzione misura cautelare, revoca sequestro, proposta di patteggiamento, o altro), non devono essere inserite a PDP e seguono i canali tradizionali.




Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Ufficio del Procuratore

	Si ricorda che a tal fine deve essere utilizzata la PEC dedicata depositoattipenali.procura.trento@gjustiziacert.it
Come comportarsi di fronte ad un difensore che allo sportello, o via pec, riferisce di non essere in grado di caricare la nomina o una memoria sul PDP per mancanza di visibilità del fascicolo e chiede di depositarle nelle forme tradizionali?	La memoria e la nomina non possono essere accettate. Si può riferire, però, che il PDP prevede un campo "sollecito inserimento nomine" in cui il difensore istante può chiedere che, inserendo la nomina, gli sia data visibilità del procedimento al fine dell'inserimento atti. Si precisa, però, che l'art. 6 del decreto DGSIA 5. 2. 2021 dispone nelle premesse che "la preventiva annotazione nel Re.Ge.Web. della nomina del difensore è requisito indispensabile per ottenere la visibilità dei procedimenti autorizzati". Si dispone, pertanto, che le segreterie dei magistrati provvedano ad annotare immediatamente la nomina difensiva nel Re.Ge.Web., perché è condizione necessaria per far funzionare correttamente, e senza ritardi, il sistema.
Come comportarsi a fronte di un atto irricevibile pervenuto via pec (alla pec della segreteria centrale o alla pec specifica deposito atti), e se sia opportuno, o meno, inviare una pec standard di risposta che evidenzi che l'atto è irricevibile e non sarà inserito nel fascicolo?	L'art. 24, co. 1 e 2, d.l. 137/20 prevede espressamente la irricevibilità del deposito reso in forme diverse dal PDP. Pur tuttavia, trattandosi di questione di inammissibilità di un atto processuale, si ritiene opportuno che la segreteria centrale giri comunque la pec alla segreteria del p.m. competente, che la inserirà nel fascicolo per le valutazioni processuali del p.m. titolare dello stesso.

Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento, e si inserisca sul sito istituzionale dell'ufficio.

Trento, 22.2.2021



Il Procuratore della Repubblica
Sandro Raimondi